

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01560/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2026, proposto da Domenico Antonio Celona, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione, Dott.Ssa Maria Assunta Palermo, Commissione Giudicatrice c/o Usr Calabria, Responsabile del Procedimento, Responsabile Dell'Istruttoria, Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr, Struttura di Missione Pnrr, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ambiti Territoriali Provinciali di Interesse Ossia: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Uff Scolastico Reg Calabria Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Calabria Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff Scolastico Reg Calabria Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia, Uff Scolastico Reg Calabria Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Calabria Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Angela Eliana Malara, Carmela Cutrupi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1. degli esiti delle prove scritte svolte in data 02/12/2025 ed aventi ad oggetto il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune per la classe di concorso A028 (matematica e scienze alle medie), ai sensi del bando di cui al ddg n. 2939/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dall'ammissione alla successiva prova orale in quanto ha ottenuto un punteggio non ritenuto sufficiente (doc.1);
2. della comunicazione pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di cui al prot. n. 960 del 13/01/2026, a seguito delle prove scritte, mediante cui è stato assegnato il voto minimo di ammissione alla prova orale per le classi di concorso A028 Calabria, nella parte in cui non è prevista come sufficiente la soglia conseguita dal ricorrente (doc.2);
3. degli elenchi concernenti le convocazioni per le prove orali, nella parte in cui non è incluso l'odierno ricorrente;
4. dei calendari delle prove orali nella parte in cui non contemplano l'odierno ricorrente ivi compresi tutti i verbali di valutazione, gli atti e l'elaborato del candidato;

5. delle domande somministrate al ricorrente, nella parte in cui potevano avere, quale risposta esatta, anche quella fornita dalla parte istante (già doc.1);
6. nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 2939/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi tutti i relativi allegati (avviso, allegato n. 1, errata corrige allegato 1, allegato 1-bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B), nella parte in cui è prevista una soglia di sufficienza, alle prove scritte, diversa da quella conseguita dall'odierno ricorrente (doc.3);
7. nonché del decreto ministeriale n. 205/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'indizione dei bandi per l'accesso al ruolo dei docenti, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente (doc.4);
8. del decreto ministeriale n. 214/2024 a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, avente ad oggetto "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106", ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente (doc.5);
9. di qualunque altro provvedimento, anche di rettifica e modifica dei precedenti atti, mediante cui è stata individuata la soglia di sufficienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Uff Scolastico Reg Calabria Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Calabria Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone e di

Uff Scolastico Reg Calabria Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia e di Uff Scolastico Reg Calabria Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza e di Uff Scolastico Reg Calabria Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposta al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

3. Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

4. Ritenuto che i menzionati soggetti siano già stati evocati in giudizio;

5. Ritenuto di dover autorizzare parte ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

6. Visto l'elevato numero delle parti interessate;

7. Ritenuto che occorra, pertanto, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, ma nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni;

8. Ritenuto di dover ribadire che entrambi i suddetti termini, sia quello di notifica,

sia quello di deposito, sono perentori e a pena di improcedibilità;

9. Ritenuto che il ricorrente debba chiarire a che titolo chiama in giudizio la Dott.ssa Maria Assunta Palermo, in qualità Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, notificando peraltro all'Avvocatura Generale dello Stato; il Responsabile del procedimento, di cui non vengono esplicitate le generalità e le funzioni, notificando peraltro all'Avvocatura Generale dello Stato; il Responsabile dell'istruttoria, di cui non vengono esplicitate le generalità e le funzioni, notificando peraltro all'Avvocatura Generale dello Stato; il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui non vengono esplicitate le funzioni nel presente procedimento; il Ministero per la Pubblica Amministrazione, di cui non vengono esplicitate le funzioni nel presente procedimento;

10. Ritenuto infine che il ricorrente debba chiarire: (i) per quale ragione impugna gli elenchi concernenti le convocazioni per le prove orali, nella parte in cui non è incluso l'odierno ricorrente, nonché i calendari delle prove orali nella parte in cui non contemplano l'odierno ricorrente, considerando che si tratta di atti meramente attuativi dei precedenti, privi di autonoma lesività; (ii) quali disposizioni degli atti impugnati sub 6, 7 e 8 siano oggetto di censura;

11. Riservata ogni valutazione sulle spese della presente fase, anche nei confronti dei soggetti eventualmente chiamati in giudizio erroneamente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito e l'integrazione del contraddittorio rispetto ai controinteressati tramite notificazione per "pubblici proclami" nei sensi e termini di cui in motivazione;
- accerta la perentorietà dei termini concessi e l'improcedibilità del ricorso in caso di loro mancato rispetto;
- dispone le misure istruttorie di cui in narrativa;

- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, rinviando a tale udienza la delibazione sulle spese della presente fase;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Rosaria Oliva, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Maria Rosaria Oliva

IL SEGRETARIO